

PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI

Avv. Giovanni Tagliabue
Via Verdi 14 - BERGAMO

Considerazioni generali in tema di Condominio / SICUREZZA

- **ASSEMBLEA** (i singoli condomini)
- **AMMINISTRATORE** (viene considerato il Committente ai fini dell'applicazione delle norme sui Cantieri temporanei o mobili)
- Le delibere assembleari **DELEGANO** l'Amministratore a stipulare contratti e a seguirne **VIGILARE** la corretta applicazione
- Esempi: Rifacimento facciate, coperture, cortili, scale comuni ecc. ecc.
- Opere di manutenzione straordinaria (fondi speciali)
- L'Amministratore assume una **posizione di garanzia**

Ancora:

- Scelta delle imprese a cui affidare i lavori (affidataria, esecutrici, lavoratori autonomi) in **APPALTO**
- Nomina di professionisti: D.L., CSP e CSE (**incarichi professionali**)
- Nomina di un Responsabile dei Lavori (RL) ai fini della Sicurezza a cui l'Amministratore delega i compiti della Sicurezza (Art. 89 comma 1 lett.c) (ovviamente previa informazione all'Assemblea e relativa approvazione)
- Redazione di una dettagliata delega scritta al RL ai fini dell'art. 93 del T.U. (esonero da responsabilità e limiti)

La delega di funzioni (art. 16 TU)

- Atto scritto;
- Possesso in capo al delegato dei requisiti professionali e della esperienza necessari;
- Poteri di organizzazione, gestione e controllo;
- Autonomia di spesa necessaria;
- Accettazione della delega.
- Quale rapporto tra Amministratore, Responsabile dei lavori e Assemblea condominiale ? **Attenzione ai verbali assembleari**
- **Cassazione penale 21.12.2011 n. 47476**

Attenzione – TITOLO IV DEL d.Lgs. 81/08

- La materia dei **Cantieri temporanei o mobili** e' disciplinata dagli artt. da 88 a 160 del T.U. (più Allegati)
- Sanzioni penali (contravvenzionali) da 157 a 160

I Contratti e i limiti contrattuali

- L'appalto
- La fornitura di materiali o di servizi
- Incarichi professionali (Direttore dei Lavori; CSP e CSE; R.L.)
- **LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NON SONO DEROGABILI DALLE PARTI (TUTTO CIO' CHE è CONTRARIO ALLA LEGGE IN MATERIA E' NULLO ED E' SOSTITUITO DI DIRITTO DALLA NEORME DI LEGGE)**
- La spesa necessaria per la sicurezza non è «patteggiabile»

Cassazione penale n. 44846/2010

- Norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie
- Clausole di trasferimento del rischio e delle responsabilità intercorse tra appaltatore e committente non sono valide
- **IL COMMITTENTE o R.L. è COORDINATORE DELLA COOPERAZIONE**
- Deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore
- Nella specie non si discuteva di rischi specifici propri dell'attività oggetto di appalto, essendo il pericolo riconoscibile da chiunque

Cassazione penale n. 1770/2009

- Mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nomina di un CSE privo dei requisiti prescritti dalla legge
- Condanna del Committente e del R.L.
- Se loro avessero adempiuto alle norme «ne sarebbe derivata in concreto una precisa organizzazione degli interventi ed una vigilanza sul COORDINAMENTO DI TALI INTERVENTI»

Attenzione:

- Il contratto avrà rilevanza:
- **IN AMBITO CIVILISTICO**: corretta realizzazione dell'opera appaltata, rispetto del cronoprogramma, tempistica dei pagamenti, sospensione degli stessi, applicazioni di penali alle imprese, clausole arbitrali, sospensioni dei lavori o dei titoli abilitativi, risarcimento danni ecc.
- **IN AMBITO PENALE**: per stabilire i ruoli dei vari soggetti e ricostruire la c.d. anagrafica di cantiere (committente, R.L., imprese, CSP, CSE...)

IMPORTANTE

- Oltre ai contratti, la Sicurezza dei Cantieri impone la redazione di documenti (PSC, fascicolo dell'opera e POS) i quali rivestono estrema importanza
- **Il PSC è PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**
- Questi documenti debbono essere «ritagliati in maniera sartoriale» rispetto ad ogni singola tipologia di intervento !!!!

Cassazione penale n. 32683/2009

- Lavori di restauro presso una chiesa
- Balastra in legno (circa 70 Kg) di una cappella laterale della chiesa cade su due operai
- Condanna del CSP che non aveva redatto adeguato PSC con analisi e valutazione di questo rischio specifico e previsto gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire la sicurezza
-

Cassazione penale n. 7331/2010

- PSC redatto dal CSP con rimando generico alle norme di legge
- Mancanza di una concreta valutazione dei rischi della situazione pericolosa verificatasi (interferenza di più imprese operanti sul tetto di copertura)
- Mancato adeguamento in corso d'opera del PSC e dei POS delle imprese da parte del CSE

IMPORTANTE VERIFICA:

Verifica delle capacità tecnico-professionali

- Possesso di capacità organizzative, nonché di forza lavoro, macchine attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare
- Il Problema della culpa in eligendo
- Cantieri Temporanei o mobili: l'Amministratore COMMITTENTE deve verificare in base all'art. 90 comma 9 del T.U. l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da realizzare, con le modalità dell'Allegato XVII

Allegato XVII del T.U. (estratto)

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

Nei contratti di appalto

- Va quindi inserita questa specifica garanzia da parte dell'appaltatore, con allegazione della relativa documentazione
- **CASSAZIONE PENALE N. 10098/2012** – Condanna dei committenti per omicidio colposo in danno di un lavoratore, per colpa consentita nell'aver affidato i lavori a ditta priva del POS, non attrezzata e senza mezzi di protezione contro gli infortuni sul lavoro – Esclusa la **IDONEITA' DELLA IMPRESA INCARICATA A SVOLGERE I LAVORI CONCRETAMENTE AFFIDATI**

La fase dell'esecuzione dei lavori

- I contratti e le deleghe rappresentano la fase iniziale (importante)
- Vengono fissati i ruoli, i compiti MA NON POSSONO ESSERE «BYPASSATE» LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- Poi arriva la FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI e lì l'Amministratore/Committente o il R.L. deve prestare un'attenta vigilanza sui lavori

IL PROBLEMA DELLA «VIGILANZA»

- In che misura compete all'Amministratore un obbligo di vigilanza durante la esecuzione delle opere appaltate ?
- Quale rapporto con imprese e Professionisti incaricati ?
- Vd. art. 93 T.U. – La designazione del CSP e del CSE non esonera il Committente o il RL da tutta una serie di adempimenti rilevanti (leggiamo)

ART. 93 T.U.

- **Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori**
- 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
- 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e).

Art. 92 lett.a)

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
-

Art. 92 lett. b)

- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

Art. 92 lett. c) e d)

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- ;

Art. 92 lett. e)

- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti

Sentenza cassazione penale 26031/2009

- Il caso di omissioni dell'impresa appaltatrice IMMEDIATAMENTE PERCEPIBILI
- Il Committente che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi

Conclusioni:

- Il contratto non è che la fase iniziale di un procedimento
- Ma è anche il documento (con i suoi allegati) che più indirizza l'attività ispettiva nella fase iniziale;
- Il Sistema della Sicurezza è comunque un sistema articolato;
- **E' RICHIESTA GRANDE PROFESSIONALITA' E CULTURA DELLA SICUREZZA**
- Al Committente è richiesta una **VIGILANZA ALTA** :
- Costanti controlli misurati sulle fasi delle lavorazioni, onde evitare macroscopiche mancanze da parte delle imprese o dei professionisti

Cassazione penale n. 4114 del 3.2.2011

- Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato
- Istruzione, formazione dei lavoratori
- Predisposizione di misure di sicurezza
- Controllo continuo e pressante (sino alla pedanteria) per il rispetto delle norme di sicurezza

- **Bisogna avere la CULTURA e la FORMA MENTIS del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore**